

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DI NUOVI IMPRENDITORI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 29/07/2008

Art. 1 - Finalità del regolamento.

1. Nell'attuale critico stato di congiuntura economica necessita individuare elementi utili per salvaguardare e tutelare la rete commerciale al dettaglio, le attività artigianali e di servizio, gli esercizi di somministrazione e le botteghe insediate nell'ambito del territorio comunale.
2. Ogni intervento di sostegno economico nel settore del terziario è particolarmente auspicato per contrastare i fenomeni di desertificazione del centro cittadino e delle frazioni ed anche per mantenere attive le imprese che non trovano più la loro naturale e necessaria corrispondenza economica sul mercato.
3. Risulta opportuno che i settori del terziario siano sostenuti, particolarmente allo scopo di creare prospettive di sviluppo e di salvaguardare ed incrementare l'offerta di beni e servizi nonché il livello occupazionale nell'ambito delle imprese operanti sul territorio.
4. L'intervento di sostegno ai nuovi imprenditori che il Comune si prefigge di disciplinare con questo regolamento appare quindi pienamente giustificato.
5. Il regolamento determina, nell'ambito dei più significativi settori del terziario, criteri e modalità per attribuire gli incentivi economici che saranno elargiti nel primo periodo di attività di ogni nuovo imprenditore.

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

1. Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune definisce gli stanziamenti necessari per consentire l'erogazione di agevolazioni finanziarie in favore degli operatori che hanno attivato nuove imprese o sono subentrati in attività già insediate sul territorio.
2. Sono ammessi ai benefici disciplinati da questo regolamento, esclusivamente gli imprenditori (persone fisiche e società) del settore del commercio al dettaglio operanti su aree private o su aree pubbliche, gli artigiani che producono servizi in sede stabile o beni che sono venduti direttamente al pubblico nella sede dell'impresa o in locali attigui, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché coloro che esercitano attività di servizio diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri.
3. L'erogazione dei benefici è prevista per coloro che:
 - a) - attivano una nuova impresa;
 - b) - attivano un'unità locale in luogo diverso dalla sede principale;
 - c) - subentrano in attività già insediate nel territorio comunale.

Art. 3 - Condizioni per l'elargizione del contributo.

1. Non possono ottenere contributi coloro che svolgono attività diversa da quelle indicate all'art. 2) o che trasferiscono la sede aziendale nell'ambito del territorio comunale.
2. Non sono accoglibili, perché ritenute non prioritarie in relazione ai fini perseguiti dall'amministrazione, le richieste presentate da agenti di commercio e di affari in mediazione, da commercianti all'ingrosso, da imprese artigiane di produzione di beni e dai titolari di studi professionali iscritti in albi, ruoli o registri.
3. Sono ammissibili a contributo le istanze dei commercianti su aree pubbliche con sede nel Comune, alla condizione che siano titolari di concessione di suolo pubblico relativa ad un posteggio del mercato settimanale di Sogliano Capoluogo.
4. Il responsabile del procedimento erogherà il contributo in favore del beneficiario solo dopo aver accertato che l'attività sia effettivamente svolta da almeno sei mesi.

Art. 4 - Ammontare dei benefici economici.

1. Il contributo è concedibile a imprese individuali, società di persone e di capitali a fronte delle seguenti spese debitamente documentate:

a) per chi attiva nuove imprese:

- per i primi dodici mesi di attività, le spese di consulenza amministrativa e fiscale d'impianto della contabilità, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i secondi dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00).

b) per chi attiva un'unità locale staccata dalla sede principale:

- per i primi dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL pagati nei dodici mesi precedenti la domanda, nel limite di € 1.600,00);
- per i secondi dodici mesi di attività, le spese e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.600,00);
- per i terzi dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00);
- per i quarti dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00);
- per i quinti dodici mesi di attività, le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di Euro (€ 700,00).

Saranno rimborsati solo i contributi INPS ed INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale.

c) per chi subentra in attività già esistenti:

- per i primi dodici mesi di attività, le spese di consulenza amministrativa e fiscale d'impianto della contabilità e le spese notarili relative all'atto di acquisto dell'azienda, nel limite di (€ 2.600,00);
- per i secondi dodici mesi di attività, le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività, le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività, le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività, le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00).

2. E' esclusa dal contributo ogni spesa per la quale l'imprenditore abbia ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi previsti da leggi statali, regionali o da normative comunitarie.

Art. 5 - Presentazione delle domande e loro istruttoria.

1. Le domande dovranno essere redatte su apposita modulistica fornita dall'amministrazione comunale e corredate dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione dell'interessato relativa a contributi ottenuti in regime "de minimis";
 - b) dichiarazione dell'interessato relativa al mancato ottenimento di altri contributi previsti da leggi statali, regionali o da normative comunitarie per le spese oggetto della richiesta di contributo;
 - c) documentazione fiscale, amministrativa e di altra natura inerente le spese di cui al precedente art. 4).
2. Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'interessato indicando le irregolarità e le incompletezze riscontrate e assegnando un termine (di regola di giorni 30), per provvedere alla relativa integrazione. In questa ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Se l'interessato lascerà decorrere inutilmente il termine assegnato dal responsabile del procedimento, la richiesta s'intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata ed il procedimento si riterrà tacitamente concluso.

Art. 6 - Decadenza dai contributi.

1. Qualora l'amministrazione accerti che il beneficiario abbia cessato la propria attività prima dello scadere di un quinquennio dalla relativa attivazione o l'abbia ceduta ad altri, anche temporaneamente, o l'abbia trasferita fuori dal territorio comunale, sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo ed avrà titolo per riottenere quanto eventualmente percepito in maniera indebita dal beneficiario.
2. Nell'eventualità che l'interessato abbia fornito attestazioni non veritiere e tali da indurre l'amministrazione in grave errore, sarà tenuto a restituire la somma indebitamente percepita maggiorandola con gli interessi legali.
3. Verifiche sull'effettivo esercizio dell'attività e sulla veridicità delle attestazioni potranno essere disposte dall'amministrazione comunale.

Art. 7 - Priorità nell'accoglimento delle domande.

1. Nell'eventualità che gli stanziamenti annuali non siano sufficienti per assicurare l'erogazione dei contributi a tutti i richiedenti, sarà data priorità alle domande dei soggetti che attivano nuove imprese (art. 2, punto 3. lett. a).